

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO AUTORIZZATIVO E DECISIONE DI CONTRARRE
N. 89 IN DATA 22/05/2025

OGGETTO: decisioni di contrarre. Proposta di affidamento per l'esecuzione di lavori destinati alla manutenzione ordinaria dell'alloggio servizio collettivo n. 51 della casermetta n. 6 e del locale n. 5 della palazzina n. 7 (area riservata).

Capitolo di bilancio: 1413/12 - E.F. 2025

Fondi Difesa Servizi

Importo totale stimato: € 9.800,00 Iva esclusa

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

con il Progetto di Spesa e la Proposta di procedura di Affidamento (P.S.P.A.) n. prot. M_D A539D9C REG2025 00003440 del 22/05/2025 presentata dal Comando alla Sede in conseguenza della specifica attività istituzionale, approvata dal R.U.P./Responsabile della Fase di Affidamento, l'esecuzione di lavori destinati alla manutenzione ordinaria dell'alloggio servizio collettivo n. 51 della casermetta n. 6 e del locale n. 5 della palazzina n. 7 (area riservata).

con il predetto P.S.P.A è stato nominato su proposta del R.U.P. il Responsabile della Fase di Programmazione Progettazione Esecuzione (R.F.P.P.E.);

- in relazione all'esigenza prospettata, emerge il nesso "strumentale/causale" tra obiettivi irrinunciabili di spesa ed imputabilità sullo specifico capitolo di bilancio;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento, con apposito atto, il Direttore dell'Ente, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell' art. 17 – comm. 1, del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- con Atto Dispositivo n. 1 e successive AA.VV. è stato definito che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 comm. 4 del D.Lgs. 36/2023 si identifica nel Ten. Col. Emilio SPANO', avente incarico di Capo Servizio Amministrativo e Funzionario Delegato.

VISTI

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);
- il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);
- il D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE);
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), per quanto applicabile nelle parti vigenti;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in

materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE);

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

TENUTO CONTO

delle ulteriori disposizioni di cui:

- all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";
- al D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi presso soggetti privati destinatari dell'attività della P.A.);
- al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- alla L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) segnatamente alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti");
- al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- all'art. 1, commi 449 e 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevedono, per le PA statali centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema CONSIP delle convenzioni ed il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) al di sotto della soglia comunitaria prevista;
- al D. Lgs. n. 116 del 12 settembre 2018 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 90 del 12 maggio 2016, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge n. 196 31 dicembre 2009);
- al disposto dell'art. 1, comma 1., del D.L. 06 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con Legge 07 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- all'art. 1, c. 130 della L. 145/2018, "Legge di Bilancio 2019", modificativa dell'art. 1, c. 450 della L. 296/2006, introduttiva dell'obbligo di ricorso al marketplace messo a disposizione da CONSIP S.p.A. per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi di importo superiore a € 5.000, IVA esclusa;
- all'art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha innalzato la soglia di obbligatorietà del ricorso al M.E.P.A. da € 1.000,00 ad € 5.000,00 e che la procedura in parola rientra in tale ambito;
- al disposto di cui all'art. 34, comma 2-bis, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata e dell'art. 7-ter del d.lgs. 90/2016 in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PRESO ATTO

- della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;
della Direttiva SMD-F-020 recante "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" diramata dallo SMD - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio con let M_D SSMD REG2020 0154532 del 19/10/2020: la possibilità di autorizzare l'attività negoziale laddove ne ricorrano i presupposti della "indilazionabile e inderogabile" necessità rappresentata dal Comandante di Corpo nella considerazione che il preavviso di assegnazione costituisce "assicurazione di copertura finanziaria che legittima il ricorso al Fondo Scorta.

ACCERTATO CHE

- in conformità a quanto disposto dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, in quanto non applicabile alla suddetta procedura di affidamento;
- non risultano attive, convenzioni ed accordi quadro stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli articoli 26 della L. n. 488/1999 e 62 del D.Lgs. 36/2023, come da progetto di spesa indicato;
- in armonia con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 è stata verificata preliminarmente la possibilità che quanto oggetto di spesa rientri nei metaprodotto dei bandi pubblicati sul MePA da CONSIP S.p.A.;
- il valore stimato dell'appalto risulta essere inferiore ai 140.000 euro, soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. b del D.Lgs. 36/2023, e che ai sensi dell' art. 17 co. 1 sono stati fissati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VALUTATA

l'opportunità di procedere ad affidamento diretto, come proposto nel progetto di spesa indicato, all'operatore economico che sarà individuato durante la fase di Affidamento dal Responsabile della rispettiva fase, rispettando il principio di economicità, efficacia ed efficienza e il principio di rotazione di cui al D.Lgs. 36/2023, tenendo conto, altresì, che il medesimo dovrà:

- essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale;
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale, oggi disciplinati nel d.lgs. n. 36/2023 nella Parte V, Titolo IV, Capo II e Capo III (artt. 94, 95, 98, 100 e 103);
- fornire un'offerta complessivamente congrua e conforme alle esigenze prospettate.

TENUTO CONTO

Degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art.3, comma 1, lett.cc dell'Allegato I.1 del Codice) e di negoziazione (di cui all'art.3 comma 1, lett.dd dell'Allegato I.1 del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

AUTORIZZO

in relazione alle motivazioni sopra espresse, il Capo Servizio Amministrativo quale Responsabile della Fase di Affidamento (R.F.A.), ad avviare le discendenti azioni amministrative tese a garantire l'approvvigionamento *de quo* nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 58, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, tramite confronto di preventivi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023, all' Operatore Economico individuato in fase di affidamento, per l'importo massimo di € **9.800,00** (iva esclusa) di cui € **6.008,03** (iva esclusa) imputando la spesa sul capitolo 1413/12 attraverso il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE), non appena sarà formalizzata la dotazione di spesa (ordine di accreditamento).

In assenza di ordini di accreditamento (O.A.), è autorizzato l'impegno di spesa ricorrendo alle disponibilità di cassa garantite dal Fondo Scorta ed il successivo ripianamento su piattaforma SICOGE a seguito dell'emissione di OA e di € **3.791,97** (iva esclusa) imputando la spesa sui fondi di Difesa Servizio.

Il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative e l'altro per la documentazione da allegare all'ordine di pagamento (fascicolo contrattuale).

La presente determinazione amministrativa, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del nuovo codice, e fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs 33/2013, è assolta mediante la trasmissione della stessa alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, nel rispetto della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 in materia di pubblicazione dati ai fini della trasparenza.

IL DIRETTORE
Col. com. t.ISSMI Ciro ESPOSITO

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FUNZIONARIO DELEGATO/RUP
Ten.Col. com. Emilio SPANO'